

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 697

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LOBIANCO, CAMPAGNOLI, CARLOTTO,
CITARISTI, MICOLINI, MORA, RABINO e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1992

Modifiche alle norme sull'assunzione dei lavoratori agricoli

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha generalizzato la facoltà di chiamata nominativa per tutti i datori di lavoro privati.

Tale generalizzazione non ha, tuttavia, riguardato il settore agricolo per il criterio di specialità delle norme in materia di collocamento in agricoltura, di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che, palesemente, non trova più fondamento nell'evoluzione dell'economia agricola del Paese. Tale conclusione è confermata dal contenuto di due specifiche circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relative alla richiamata legge n. 223 del 1991.

Con la prima circolare dell'8 agosto 1991, la norma del richiamato articolo 25 è stata ritenuta applicabile anche ai datori di lavoro del settore agricolo, mentre con la seconda del 5 settembre 1991 si sospendeva l'applicabilità della richiesta nominativa concessa appena il mese precedente.

A prescindere dai gravi problemi di ordine applicativo intervenuti nel periodo intercorrente fra le due circolari, con conseguenti immaginabili disagi per le imprese agricole impegnate proprio in quel periodo nelle operazioni di raccolta, non sembra sussistano valide motivazioni per giustificare l'esclusione del settore agricolo dalla sfera di efficacia di una norma che tiene conto dell'esigenza reale di una sempre maggiore elasticità del mercato del lavoro.

Peraltro, lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella scorsa legislatura, aveva rilevato la necessità di riformare il mercato del lavoro in agricoltura, facendo specifico riferimento all'evoluzione della normativa in materia, culminata nella legge n. 223 del 1991.

Pertanto, al fine di rendere sempre più aderenti le disposizioni vigenti in materia alle esigenze reali dell'economia agricola italiana, si confida nella sollecita approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I datori di lavoro del settore agricolo che, ai sensi del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori previa richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.